



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 26.03.2019

Info/38(R)/03.19/SOTTOPRODOTTI-GIURISPRUDENZA

<p><b>SOTTOPRODOTTI - GIURISPRUDENZA: GLI SCARTI RESTANO RIFIUTI SE NECESSITANO DI TRASFORMAZIONE PRELIMINARE</b></p>
---

Al fine di indirizzare gli operatori nella distinzione tra rifiuto e sottoprodotto riportiamo due sentenze che non lasciano dubbi sulla netta posizione della Cassazione sul fatto che i materiali per i quali **sia necessaria una trasformazione preliminare** non possono essere considerati sottoprodotti, ma **rifiuti**.

La prima pronuncia (**Corte di Cassazione sentenza n. 4952 del 1° febbraio 2019**) è relativa al caso delle **sanse umide di oliva** in parte raccolte in sacchi di plastica ed in parte sparse a terra per essere asciugate, che già i Giudici d'appello avevano inquadrato come attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, proprio in ragione della modalità di presentazione delle stesse sanse. La Cassazione ha quindi condiviso il concetto evidenziando che doveva trattarsi di rifiuti in quanto **non utilizzati direttamente** dal produttore ma sottoposti a trasformazione preliminare e, dunque, **non rientranti nella nozione di sottoprodotto** come definito all'art. 184-bis del D.L.vo 152/2006.

La seconda (**Corte di Cassazione sentenza n. 11452 del 14 marzo 2019**) è relativa al **fresato d'asfalto**, per il quale la Suprema Corte conferma che può essere qualificato come sottoprodotto solo se viene inserito e utilizzato senza alcun trattamento e senza stoccaggi a tempo indefinito, nel ciclo produttivo di un impianto e questi elementi debbono essere dedotti e comprovati in giudizio. Nel caso specifico, il fatto che il materiale veniva stoccato all'interno di un impianto di recupero e, ai fini del successivo riutilizzo, era sottoposto a una lavorazione con altre componenti vergini, dando luogo ad un materiale diverso da quello originale, ne esclude la qualifica di sottoprodotto permanendo quindi quella di rifiuto.

Negli allegati i dispositivi delle due sentenze